

Codice A2201A

D.D. 16 aprile 2024, n. 501

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Rettifica interno dell'alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Sud escluso dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 sito a Savigliano in Via Allione...



ATTO DD 501/A2201A/2024

DEL 16/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Rettifica interno dell'alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Sud escluso dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 sito a Savigliano in Via Allione 7

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale n. 12/R recante "Le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione. In particolare, dispone che "sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale in base a..." 5 tipologie di immobili tra cui al comma a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le

autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1461 del 1 ottobre 2021 la Regione Piemonte rinnovava l'autorizzazione all'esclusione di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Sud siti a Savigliano in Via Allione 7 primo piano sub 5 e 6, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, per anni cinque a partire dal 18 marzo 2019;

- con pec n. 10423 del 22 marzo c.a, protocollata con il numero 12914 del 25 marzo 2024, l' ATC Piemonte Sud sede di Cuneo ha trasmesso la Deliberazione del CdA n. 81 del 14 marzo c.a. chiede il rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, dei 2 alloggi di edilizia sociale (codice U.I. 2646 e 2647) di sua proprietà e siti a Savigliano in Via Allione 7 piano primo sub 4 e 5;

- con Determinazione Dirigenziale n. 445 del 3 aprile 2024 del 3 aprile 2024 la Regione Piemonte rinnova nuovamente l'esclusione dei due alloggi in Via Allione 7 sub 5 e 6 tenendo come riferimento la propria determinazione di autorizzazione n 1461/ 2021;

- Con pec n, 12048 del 10 aprile e protocollata con il numero 160087 dell'11 aprile 2024, L'Agenzia chiede la correzione dell'interno 6 con il numero 4 dell'appartamento escluso dall'ambito dell'applicazione della LR 3/2010

considerato che non si evidenziano ostacoli oggettivi per non sostituire l'interno dell'alloggio escluso;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8811 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- " regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- " articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- " articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di prendere atto della richiesta della variazione dell'appartamento di proprietà dell'ATC Piemonte Nord sito a Savigliano in Via Allione 7 primo piano escluso con determinazione regionale n. 445 del 3 aprile 2024;
2. di disporre che l'alloggio escluso dall'applicazione della Lr 3/2010 risulta essere l'interno 4 anziché l'interno 6.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi